



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Ai Sigg.
Presidenti
degli Ordini Regionali dei Geologi

Roma, 26 maggio 2015
Rif. P/CR.c/3109

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 393

**OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 190/2012
E DEL DECRETO LGS. 33/2013.**

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute da alcuni OORR in relazione agli adempimenti da porre in essere per l'applicazione della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, nonché agli indirizzi che il CNG ha fornito a decorrere dall'estate dello scorso anno, si comunica quanto segue, tenendo conto anche dell'incontro tra ANAC e RPT tenuto il 14/01/2015.

La natura particolare del CNG e degli OORR consente di considerare il livello nazionale e quelli territoriali come un unico insieme, con conseguente ammissibile predisposizione di un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ogni OR potrà, quindi, deliberare l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposto dal CNG, impegnandosi a rispettarne le previsioni oppure farsi carico autonomamente di tutte le incombenze derivanti dall'applicazione della normativa, nonché – in ogni caso – nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione. Nella redazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza andrà data massima priorità alla lotta alla corruzione; in particolare, occorrerà redigere un piano effettivo e non puramente di principio, con la valutazione dei rischi di corruzione, che dovranno essere considerati sia a livello territoriale che a livello settoriale, nell'ambito dell'organizzazione di ciascun OR. Il Piano dovrà essere proposto dal Responsabile

della prevenzione della corruzione ed è quindi successivo alla nomina dello stesso.

Per quanto concerne la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'art. 1, c. 7, della L. 190/2012 impone che esso debba essere solo "di norma" un dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia in servizio, con la conseguenza che non detta una regola rigida, ma solo una regola generale e flessibile. Pertanto, ogni OR compie una valutazione in proposito in base alle specificità organizzative, salvo che vi siano incompatibilità particolari (i.e. coincidenza con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari). L'OR potrebbe nominare Responsabile della prevenzione della corruzione i dipendenti titolari di funzioni dirigenziali o che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione del Consiglio oppure i funzionari responsabili di posizione organizzativa. In mancanza di disponibilità di tali soggetti, l'OR potrebbe nominare i dipendenti in forza (anche part time, ove siano gli unici a sua disposizione). Ove non vi sia la disponibilità di alcuno dei detti soggetti, l'OR potrebbe individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione in un consigliere che svolge funzioni amministrative, che – di regola – è il Segretario.

Per quanto riguarda invece la sezione trasparenza dei siti istituzionali degli OORR, nei curricula dei consiglieri vanno inserite soltanto le informazioni di carattere istituzionale e non quelle di carattere strettamente professionale (come ad esempio l'elencazione dei committenti e dei lavori svolti). Alla pubblicazione dei dati reddituali, considerate le difficoltà, si potrà procedere nei tempi conseguenti alla mole di dati necessari. Sul versante delle incompatibilità tra cariche ordinarie ed istituzionali, le valutazioni vanno effettuate caso per caso, in ossequio all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2013.

Ad avviso del CNG, ogni OR dovrebbe teoricamente designare un Organismo Indipendente di Valutazione, anche ove esso non sia deputato a svolgere funzioni nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, per l'espletamento delle seguenti funzioni: partecipare al processo di gestione del rischio; considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti ad altri organismi di controllo interno;

svolgere compiti connessi all'attività di anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; curare il monitoraggio sull'avvio del ciclo della trasparenza per ogni anno, focalizzando la propria attenzione sulla qualità del processo di elaborazione del PTTI, nonché del processo di attuazione previsto nello stesso; emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti; svolgere un'attività di supervisione sull'applicazione dello stesso Codice di comportamento dei dipendenti ed eseguire le attività previste da quest'ultimo. Per l'individuazione dell'OIV vanno seguite le modalità previste dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009, come indicato nella deliberazione dell'ANAC n.12 del 27 febbraio 2013 e tenendo conto che le funzioni per l'espressione del parere obbligatorio sono state trasferite dall'ANAC al Dipartimento della Funzione Pubblica.

In conclusione, pur segnalando che ogni atto di indirizzo in materia di anticorruzione e trasparenza è rimesso alla competenza dell'ANAC e/o del Dipartimento della Funzione Pubblica, si sottolinea che il percorso che porterà alla piena applicazione della normativa di settore per tutti gli ordini professionali sarà valutato per fasi e che l'ANAC si è resa disponibile a valutare preventivamente le delibere nella materia in esame, oltre che a tenere un atteggiamento collaborativo e non ancora sanzionatorio nell'esercizio del proprio ruolo di vigilanza.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano